



## Il ricovero a tempo pieno

La persona da assistere, in condizione di disabilità grave, **non** deve essere ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati. La **Circolare INPS n.90 del 23 maggio 2007** ha specificato che per tempo pieno si intende il ricovero **per le intere ventiquattro ore** mutando così l'orientamento espresso in precedenza con il quale per ricovero a tempo pieno si intendeva un ricovero in una struttura adibita all'accoglimento degli handicappati, in cui il disabile trascorrevva **tutta la giornata o gran parte di essa**. Anche il rientro a casa del disabile, se pure nelle ore serali, **non** escludeva il concetto di ricovero a tempo pieno.

Il ricovero presso una qualunque struttura ospedaliera (anche se non legato, direttamente o indirettamente alla disabilità) è da intendersi effettuato presso "istituti specializzati" (parere INPS del **28.01.2003**). Anche il ricovero presso una struttura ospedaliera **finalizzato ad intervento chirurgico** è da considerarsi "ricovero a tempo pieno" e pertanto non dà diritto ai permessi di cui all'art. 33, della legge 104/1992.

Fa eccezione a questo principio, e quindi i permessi spettano, il caso di ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di bambino di età **inferiore ai tre anni** con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° grado) nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in **coma vigile e/o in situazione terminale**, contesti questi assimilabili al piccolo minore.

## Prescrizione

L'azione per conseguire le indennità si prescrive nel termine di **un anno** dal giorno in cui esse sono dovute (art. 6 L.138/43) e il beneficio può partire o dalla data della domanda o dalla data del riconoscimento del relativo attestato dell'AUSL.

## Prestazioni accessorie

I **permessi giornalieri** previsti dall'articolo 33 comma 3 della legge n. 104/1992, sono coperti da contribuzione figurativa.

I **permessi orari** di cui al comma 2 sono coperti da contribuzione figurativa, riscattabili, oppure possono formare oggetto di versamenti volontari.

La **contribuzione figurativa** si riferisce solo al settore privato. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni essa subentra solo nei casi in cui la retribuzione manchi o sia erogata in misura ridotta, per la parte differenziale.

Il periodo del **congedo biennale** è coperto da contribuzione figurativa in base ai criteri di carattere generale stabiliti dalla **L.155/81** (Circolari INPS 85/2002 e 14/2007) fino ad un importo complessivo massimo per il congedo di durata annuale di € **36.151,98** (70 milioni di lire) annui per il **2001**. Tale importo è annualmente rivalutato, a partire dal 2002, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Sul tema è intervenuta la **circolare INPS n. 14 del 15 gennaio 2007** ed il calcolo è meglio specificato nel capitolo dedicato al congedo biennale.

Tutti i permessi previsti dall'art. 33 della L.104/92 sono calcolati ai fini **dell'anzianità di servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità**. Il Consiglio di Stato, con parere n. 3389 del 9/11/2005 riportato nel **messaggio INPS n. 7014 del 06/03/2006**, ha precisato che possono avvenire riduzioni di ferie e tredicesima solo nel caso in cui i permessi ex L.104/92 siano fruiti unitamente al congedo parentale ordinario o al congedo per malattia del figlio.

Già con messaggio n. 13032 del **24/03/2005** l'INPS aveva precisato che la quota di 13° mensilità (o di altre mensilità aggiuntive) è già inclusa nella retribuzione **giornaliera** da prendere a riferimento ed è pertanto corrisposta a carico dell'Istituto, così come avviene per il calcolo relativo ai c.d. "permessi per allattamento". A seguito di questa precisazione molte aziende che non avevano mai considerato la quota di gratifica natalizia, quale elemento della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità, hanno chiesto se i lavoratori interessati potevano presentare domanda di riesame ai fini della riliquidazione entro i termini prescrizione di un anno. L'INPS ha risposto in data **11/07/2005** chiarendo che a seguito di domanda del lavoratore al proprio datore di lavoro, l'Azienda può provvedere (nel termine di prescrizione di un anno) a rimborsare allo stesso le quote di 13° mensilità inerenti alle sole giornate o ore di permesso